

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» Pag. 21

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemeranza al merito civile Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative Pag. 21

Ministero della sanità: Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale Pag. 22

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare un immobile Pag. 22

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione. Pag. 22

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 22

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Cavalese, Rovereto e Sacco. Pag. 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1988-15 marzo 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

89A1417

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1989, n. 128.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

2. La commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del presidente della commissione, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento e alla convocazione della stessa perché proceda all'elezione di due vice presidente e due segretari.

Art. 2.

1. La commissione ha il compito, in particolare, di accertare:

a) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati dallo Stato alla ricostruzione ed alla ripresa economico-sociale delle zone terremotate;

b) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti internazionali giunti in Italia per il medesimo scopo;

c) se i comportamenti e gli atti, sia dei titolari degli organi dello Stato che delle regioni, dei comuni, degli enti ed organismi pubblici e a partecipazione pubblica, sia dei privati, siano stati conformi alle disposizioni legislative e, nelle fattispecie, al sistema introdotto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, previa una esauriente ricognizione critica di tutte le iniziative legislative proposte e di tutte le norme emanate nella materia;

d) se sono stati adottati i piani e i programmi legislativamente prescritti;

e) i criteri seguiti per la ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziare a valere sui fondi di cui all'articolo 3 e al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, e successivi finanziamenti;

f) lo stadio concreto cui è giunta l'attuazione degli interventi;

g) gli effetti che le opere di ricostruzione e di sviluppo hanno determinato sull'assetto del territorio, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla situazione urbanistica e sullo sviluppo socio-economico.

2. La commissione potrà inoltre presentare alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 6, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari necessari a garantire, nel futuro, procedure di controllo più efficaci sulla gestione di risorse pubbliche negli interventi di emergenza, di ricostruzione e di ripresa economica e sociale successivi a gravi calamità naturali.

Art. 3.

1. Le persone ascoltate dalla commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

2. Il presidente della commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Art. 4.

1. La commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

1. Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo che la commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 6

1. La commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione unitamente ai

verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Note all'art. 2:

— La legge n. 219/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a convertire in legge, con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, concernente ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

— Il testo dell'art. 3 della predetta legge n. 219/1981 è il seguente:

«Art. 3 (*Fondo per il risanamento e la ricostruzione*). — Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo art. 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali di applica l'art. 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma.

— Il titolo VIII della ripetuta legge n. 219/1981 concerne l'intervento statale per l'edilizia a Napoli.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1617):

Presentato dal sen. PAGANI ed altri il 1° marzo 1989
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 13ª commissione il 7, 8, 15 marzo 1989.
Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3738):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 17 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dall'VIII commissione il 29 marzo 1989.
Esaminato in aula e approvato il 30 marzo 1989.

89G0158

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1989 n. 129.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, è ridotta fino al 30 giugno 1989:

a) da L. 80.266 a L. 77.548 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.026,60 a L. 7.754,80 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, relative alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sugli oli da gas da usare come combustibile, sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento, hanno effetto fino al 30 giugno 1989.

Art. 2.

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15°C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg., limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, da L. 11.075 a L. 11.450, da L. 13.090 a L. 13.440 e da L. 39.284 a L. 39.309 per cento kg.;